

FINALITÀ, OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

Finalità

1. I Comuni di Sesto ed Uniti, Spinadesco e Pozzaglio ed Uniti (per una popolazione complessiva di __6130 abitanti), stipulano la presente convenzione che regola i reciproci rapporti, al fine di svolgere in forma associata e coordinata le seguenti funzioni:
 - a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
 - c) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - d) Funzione statistica;
2. A tal fine, è individuato quale Ente referente della Convenzione il Comune di __Sesto ed Uniti ;
3. La presente convenzione ha, nello specifico, lo scopo di realizzare la gestione integrata delle sopradette funzioni come definite dalla legislazione nazionale e regionale, attraverso l'impiego ottimale delle risorse strumentali e del personale degli Enti associati, uniformandone comportamenti e metodologie d'intervento sull'intero territorio dei Comuni interessati, in un'ottica di sviluppo della qualità, efficacia ed efficienza delle azioni in favore dei cittadini.
4. La presente convenzione potrà essere integrata dai Comuni aderenti, anche con riguardo alle restanti funzioni fondamentali per le quali la vigente legislazione stabilisce l'obbligo di gestione associata.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente convenzione riguarda in elenco non esaustivo i seguenti servizi :
 - a) Per l'organizzazione generale dell'amministrazione ,gestione finanziaria e contabile e controllo:
 - a1) organi istituzionali
 - a2) segreteria generale e organizzazione
 - a3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
 - a4) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
 - a5) gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
 - a6) ufficio tecnico;
 - a7) risorse umane;
 - a8) altri servizi generali
 - b) Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta ,avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - c) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - d) Funzione statistica

Articolo 3

Durata

1. La presente convenzione decorre dal 31.12. 2014 e ha una durata di tre anni; essa potrà essere prorogata con apposita deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali;
2. La presente convenzione può essere sciolta con mutuo consenso di tutti gli enti aderenti con la decorrenza, comunque, dell'ultima deliberazione consiliare adottata.
3. È consentito altresì il recesso di un singolo ente con un preavviso, non inferiore a mesi sei, inviato all'ente referente e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso è però inammissibile nel caso in cui esso determini il venir meno delle condizioni minime necessarie per la prosecuzione della gestione associata.

4. Non è comunque consentito il recesso parziale.
5. In caso di recesso del Comune referente il preavviso va trasmesso a tutti gli altri Comuni convenzionati.

FUNZIONI ASSOCIATE

Articolo 4

Funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo e funzione statistica

1. Il territorio dei Comuni della convenzione, , costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
2. le modalità di espletamento delle funzioni e l'utilizzo del personale incaricato avverrà secondo le disposizioni predisposte dalla conferenza dei Sindaci;
3. in fase di prima attuazione le funzioni saranno comunque svolte nell'ambito di ciascun comune previo coordinamento circa le procedure da attivare;

Articolo 5

Funzione relativa alla organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti e riscossione dei relativi tributi

1. Il territorio dei Comuni della convenzione costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
2. le modalità di espletamento delle funzioni e l'utilizzo del personale incaricato avverrà secondo le disposizioni predisposte dalla conferenza dei Sindaci;
3. in fase di prima attuazione le funzioni saranno comunque svolte nell'ambito di ciascun comune previo coordinamento circa le procedure da attivare;

Articolo 6

Funzione relativa a edilizia scolastica per la parte non attribuita alle competenze delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici

1. Il territorio dei Comuni della convenzione costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
2. . le modalità di espletamento delle funzioni e l'utilizzo del personale incaricato avverrà secondo le disposizioni predisposte dalla conferenza dei Sindaci tenendo conto delle previsioni dell'ufficio di piano e di quanto deliberato dall'Assemblea dei Sindaci e delle competenze e funzioni attribuite all'Azienda Sociale Cremonese;
3. in fase di prima attuazione le funzioni saranno comunque svolte nell'ambito di ciascun comune previo coordinamento circa le procedure da attivare e utilizzando le procedure predisposte dall'Azienda sociale cremonese;

ORGANISMI E STRUTTURE DI GESTIONE

Articolo 7

Conferenza dei Sindaci

1. I Comuni sopra elencati svolgono i servizi utilizzando personale e mezzi propri ovvero ricorrendo all'appalto secondo forme e programmi stabiliti annualmente dalla Conferenza dei Sindaci di cui ai commi successivi.
2. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci sottoscrittori della presente convenzione la cui sede di convocazione è, di norma, il Comune di __Sesto ed Uniti__, essendo individuato tale Comune quale Ente referente della convenzione.

3. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci è eletto dalla Conferenza medesima, secondo le modalità dalla stessa definite, anche nell'ambito del regolamento previsto dal successivo comma 9. La prima convocazione è effettuata dal Sindaco di __Sesto ed Uniti____, in quanto Comune referente della Convenzione.
4. La rappresentanza verso i terzi, ai fini di quanto previsto nella presente convenzione, è attribuita al Presidente della Conferenza dei Sindaci o a chi legalmente lo sostituisce.
5. I Sindaci possono delegare un proprio assessore o consigliere comunale a partecipare alla Conferenza.
6. Alla conferenza sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 - b) regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo degli eventuali contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;
 - c) interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;
 - d) deliberazione del piano annuale delle attività da svolgere, quantificando, al contempo, le risorse necessarie a finanziarlo;
 - e) approvazione del rendiconto di gestione;
 - f) controllo dell'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive.
7. La Conferenza è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il responsabile dell'ufficio comune, i Segretari comunali e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.
9. La Conferenza può adottare un regolamento di funzionamento e nominare un segretario con il compito di verbalizzare le sedute.
10. I Sindaci dei Comuni aderenti garantiscono, nell'esercizio proprio della gestione associata, l'attuazione di strumenti di coinvolgimento decisionale delle rispettive Giunte e dei Consigli comunali di appartenenza, laddove le decisioni della Conferenza ineriscano competenze tipiche di questi organi di governo.

Articolo 8

Piano annuale delle attività e gestione economico-finanziaria

1. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è il Piano annuale delle attività.
2. Il Piano annuale delle attività contiene:
 - a) i costi preventivati di funzionamento della gestione associata;
 - b) gli interventi e le attività da attuare;
 - c) le priorità degli interventi e delle attività.
3. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni aderenti, in coerenza con gli indirizzi dagli stessi pervenuti, la Conferenza approva il piano annuale delle attività per l'esercizio successivo, anche contenente il piano economico-finanziario.
4. Il piano, una volta approvato, viene trasmesso agli enti associati per i relativi adempimenti e costituisce il documento in base al quale ciascun Ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale e predispone i relativi atti di programmazione gestionale.
5. Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono sottoposte all'approvazione della Conferenza.
6. I costi di investimento sono posti all'attenzione della Conferenza, la quale decide circa la suddivisione tra gli enti aderenti, tenuto conto di quanto previsto dai successivi articoli.
7. I costi di gestione, compresi quelli per il personale eventualmente assegnato dai Comuni presso l'ufficio comune di cui al successivo articolo, sono ripartiti tra gli enti aderenti sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli.

8. Riguardo alla determinazione della spesa del personale, ciascun ente conteggia la quota parte di detta spesa che sia riferibile al Comune stesso. Allo scopo, la Conferenza dei Sindaci adotta idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale che sia riferibile, pro quota, a ciascun Comune.
9. Eventuali contributi concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo di incentivo della gestione associata, sono utilizzati per la copertura finanziaria dei costi relativi alla gestione oggetto della presente convenzione, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli Enti aderenti.
10. Il rendiconto annuale di attività dell'ufficio comune è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.
11. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 31 maggio dell'anno successivo e trasmesso agli Enti aderenti per la necessaria presa d'atto e i conseguenti adempimenti.

Articolo 9

Ufficio Comune

1. E' costituito l'ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni di cui alla presente convenzione. Esso ha sede presso il Comune di _Sesto ed Uniti_____, in quanto Ente referente della presente convenzione.
2. Per l'esercizio delle funzioni associate, l'ufficio comune utilizza il personale degli enti aderenti, la cui opera è prestata in ragione delle mansioni e delle prerogative proprie della qualifica ricoperta e della categoria contrattuale d'appartenenza. Tali figure sono assegnate all'ufficio comune secondo le modalità e alle condizioni definite dalla Conferenza dei Sindaci. Ai dipendenti interessati si applicano gli specifici istituti contrattuali così come definiti dal CCNL e dagli accordi integrativi.
3. L'ufficio comune è articolato in servizi cui sono affidate le competenze gestionali relative alle funzioni oggetto della presente convenzione. La Conferenza dei Sindaci nomina i relativi responsabili, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme di organizzazione di cui al successivo comma 8. Le medesime norme stabiliscono le modalità di assegnazione ai servizi del restante personale utilizzato dall'ufficio comune.
4. Ai servizi così costituiti è affidato:
 - a) lo svolgimento in forma associata e coordinata, in luogo e per conto dei Comuni aderenti, dei compiti relativi alle funzioni di cui alla presente convenzione, come definiti dalla legislazione nazionale e regionale oltre che dalla disciplina regolamentare degli Enti aderenti, nonché ogni altro compito previsto dal piano annuale delle attività;
 - b) l'elaborazione della proposta del relativo piano annuale delle attività da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci;
 - c) la realizzazione, per quanto di competenza, delle attività e degli interventi contenuti nel piano annuale delle attività;
 - d) l'elaborazione delle proposte di variazione del piano medesimo;
 - e) la predisposizione del rendiconto annuale delle attività da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.
5. Può essere prevista l'individuazione di un organismo di coordinamento dell'ufficio comune. Il titolare di tale organismo, nominato dalla Conferenza dei Sindaci, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme di organizzazione di cui al successivo comma 8, coordina l'attività dell'ufficio comune, in funzione della realizzazione dei compiti indicati dal presente articolo.
6. Al responsabile di servizio sono affidati, con il piano annuale delle attività, compiti gestionali, cui lo stesso provvederà anche mediante l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti, compresi quelli finali a rilevanza esterna.
7. Per quanto non espressamente affidato ai responsabili dei servizi dell'ufficio comune, provvedono, per quanto di rispettiva competenza, i responsabili degli Enti associati.
8. La Conferenza dei Sindaci adotta i fondamentali atti di funzionamento e organizzazione dell'ufficio comune e, in particolare, specifiche norme di organizzazione concernenti le modalità di assegnazione e di impiego del personale, nonché di nomina delle figure di responsabilità sopra indicate.
9. L'attività del personale assegnato all'ufficio comune può essere svolta anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici, che consentano il raccordo tra gli operatori anche senza spostamento dall'originario luogo di lavoro. Tali modalità sono comunque definite dal competente responsabile di servizio.

Articolo 10

Riparto dei costi di gestione

1. A seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione da parte della Conferenza dei Sindaci, il competente servizio dell'ufficio comune provvede a ripartire i costi relativi alla funzione di cui al presente titolo tra gli Enti associati, sulla base delle modalità predefinite dal piano annuale della attività, secondo criteri che, salva diversa decisione della Conferenza dei Sindaci, prevedano un peso prevalente, in ragione del numero degli abitanti di ciascun Ente, come risultanti alla data del 31/12 dell'anno di riferimento e un peso inferiore, in ragione della dimensione territoriale di ciascun ente e dell'estensione chilometrica delle strade comunali.
2. Con il piano annuale delle attività possono essere previste diverse scadenze temporali per il riparto dei costi di gestione, mediante rate di anticipo rispetto all'approvazione del rendiconto e conguagli finali.

Articolo 11

Dotazioni tecnologiche

1. L'ufficio comune si avvale di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono un collegamento tra i diversi Comuni, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.

Articolo 12

Beni strumentali

1. Gli automezzi, le attrezzature tecniche ed i beni mobili acquistati dai singoli Comuni prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, rimangono di proprietà degli Enti acquirenti e sono assegnati a titolo di comodato al servizio associato di polizia locale per il loro utilizzo su tutto il territorio di competenza.
2. I beni di cui al precedente comma, in caso di scioglimento della convenzione, sono automaticamente riconsegnati al Comune proprietario.
3. L'acquisto di nuovi beni per il servizio associato e le relative modalità e condizioni saranno decisi dalla Conferenza dei Sindaci, la quale definirà anche i conseguenti effetti nei casi di scioglimento della convenzione o di recesso dei Comuni aderenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Norme finali

1. Al Comune referente, per le attività generali svolte per l'attuazione della presente Convenzione, viene riconosciuto un eventuale compenso determinato dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, i Comuni si impegnano a trovare soluzioni condivise e rispettose della vigente legislazione, nell'ambito della Conferenza dei Sindaci.
3. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della Tabella "B" allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.